



Federazione Italiana Giuoco Calcio  
Legg Nazionale Dilettanti  
**COMITATO REGIONALE CAMPANIA**

via G. Porzio, 4 Centro Direzionale – Isola G2 – 80143 Napoli  
Tel. (081) 5537216

e-mail: [segreteria.campania@lnd.it](mailto:segreteria.campania@lnd.it)

Sito Internet: [campania.lnd.it](http://campania.lnd.it)



## Stagione Sportiva 2023/2024

### Corte Sportiva di Appello Territoriale Comunicato Ufficiale n. 10/CSAT del 23 Novembre 2023

la Corte Sportiva di Appello Territoriale  
nella riunione tenutasi in Napoli, il giorno 20 Novembre 2023  
ha adottato le seguenti:

#### MOTIVAZIONI

**Componenti: Avv. A. Frojo (Presidente); Avv. V. Pecorella; Avv. F. Gargiulo; Avv. F. Scutiero.**

**Reclamo della società APICE CALCIO 1964 in riferimento al C.U. n.47 del 9.11.2023 - Lepore Mattia squalifica quattro (4) gare.**

**Gara – Virtus Av. S. Stefano/ Apice Calcio 1964 del 4.11.2023 – Campionato Eccellenza, girone B.**

Dai fatti così come ricostruito nel referto di gara emerge che nel corso della gara sopraindicata al minuto 43 del primo tempo, a gioco fermo, un calciatore Lepore Mattia sferrava due colpi ad altezza caviglia al giocatore della Virtus Av. S. Stefano 2013, Bravaccini David. Appare quindi inequivocabile che le condotte del calciatore vada qualificata ai sensi dell'art. 38 CGS, in quanto posta in essere in occasione della gara, ma a gioco fermo. Deve tuttavia pur considerare la necessità di rispondere ad esigenze di contemperamento tra funzione repressiva e general-preventiva del sistema sanzionatorio. **P.Q.M.**

**La Corte Sportiva di Appello Territoriale,**

#### DELIBERA

**di accogliere parzialmente il reclamo, e per l'effetto riduce la squalifica al sig. Lepore Mattia a tre (3) giornate di gara. Nulla dispone per il contributo di giustizia sportiva non versato.**

Così deciso in Napoli, in data 20.11.2023

**Il Presidente C.S.A.T.  
Avv. A. Frojo**

**Componenti: Avv. A. Frojo (Presidente); Avv. V. Pecorella; Avv. F. Gargiulo; Avv. F. Scutiero.**

**Reclamo della società POL. R. SANNICOLESE in riferimento al C.U. n.20/AG del 2.11.2023 - Esposito Alessio squalifica otto (8) gare.**

**Gara – Pol. R. Sannicolese/ Ssd Capua del 28.10.2023 – Campionato Under 14 Regionale, girone I.**

La società Pol. Sannicolese ha proposto reclamo avverso la squalifica per otto giornate del calciatore Esposito Alessio per aver rivolto espressioni gravemente ingiuriose e discriminatorie quanto al sesso all'indirizzo del DDG, Elena D'Iglio, questo provvedimento del Gst pubblicato sul C.U. n.20/Ag del 2/11/2023. Il reclamo e l'audizione della parte sanzionata si fonda sulla affermazione di aver mai rivolto alcuna frase ingiuriosa e sessista al Ddg nei confronti della quale avrebbe solo rivolto un gesto con la mano dopo la sua espulsione. L'art. 28 CGS, precisa, invero, il calciatore che commette una delle violazioni ascritte all'Esposito che la Corte ritiene una delle fattispecie più gravi. Nel caso di specie la Corte ritiene che la giovane età del calciatore, il suo successivo comportamento in campo che ha abbandonato, dopo l'espulsione, senza alcun tipo di protesta nonché le dichiarazioni di scuse rese anche in udienza dal medesimo, dal genitore e dal Presidente, possono

essere prese in considerazione per una minima riduzione della sanzione, visto che il referto arbitrale costituisce fonte privilegiata di prova. **P.Q.M.**

**La Corte Sportiva di Appello Territoriale,**

**DELIBERA**

**di accogliere parzialmente il reclamo, e per l'effetto riduce la squalifica al sig. Esposito Alessio a sei (6) giornate di gara. Nulla dispone per il contributo di giustizia sportiva non versato.**

Così deciso in Napoli, in data 20.11.2023

**Il Presidente C.S.A.T.  
Avv. A. Frojo**

**Componenti: Avv. A. Frojo (Presidente); Avv. V. Pecorella; Avv. F. Gargiulo; Avv. F. Scutiero.**

**Reclamo della società VIRTUS AV. S. STEFANO in riferimento al C.U. n.47 del 9.11.2023 – Bravaccini David squalifica quattro (4) gare.**

**Gara – Virtus Av. S. Stefano/ Apice Calcio 1964 del 4.11.2023 – Campionato Eccellenza, girone B.**

Dai fatti così come ricostruiti nel referto di gara, emerge che, nel corso della partita sopraindicata al minuto 43 del primo tempo a gioco fermo il calciatore Bravaccini David, si dirigeva verso il calciatore Lepore Mattia e gli sferrava due manate al volto. Appare quindi inequivocabile che la condotta del calciatore vada qualificata ai sensi dell'art.38 CGS, in quanto posta in essere in occasione della gara seppur a gioco fermo. Va tuttavia considerato le circostanze che Bravaccini David è stato inizialmente colpito da calci da parte del calciatore Lepore Mattia nel corso di una partita agonisticamente molto contesa. **P.Q.M.**

**La Corte Sportiva di Appello Territoriale,**

**DELIBERA**

**di accogliere parzialmente il reclamo, e per l'effetto riduce la squalifica al sig. Bravaccini David a due (2) giornate di gara. Nulla dispone per il contributo di giustizia sportiva non versato.**

Così deciso in Napoli, in data 20.11.2023

**Il Presidente C.S.A.T.  
Avv. A. Frojo**

**Publicato in Napoli, il giorno 23 Novembre 2023**

**Il Segretario  
Giuseppe Aversano**

**Il Presidente  
Carmine Zigarelli**